

Studio Associato Torresi

Dottori Commercialisti – Ragionieri Commercialisti – Consulenti del Lavoro – Revisori contabili

Rag. Fausto Torresi
Dott.ssa Valentina Torresi
Dott. Antonello Altobelli
Dott. Gianluca Torresi

Spett.le
F.I.S.E.
Viale Tiziano n.74
00196 – Roma

Oggetto: Circolare Legge Finanziaria 2018.

Con la presente vi segnaliamo alcune delle novità fiscali del 2018 introdotte dalla Legge Finanziaria (Legge 27/12/2017, n. 205), pubblicata sulla G.U. n.302 del 29/12/2017. Di seguito riportiamo una sintesi della norme che interessano direttamente o indirettamente il vostro Settore, e che sono contenute nell'art. 1 della Legge, che è composto da 1181commi.

1)_Sterilizzazione Aumenti Aliquota Iva – Comma 2

- Per il 2018 Aliquota del 10% rimane invariata - previsto aumento all'11,50% dal 2019 e 13% dal 2020;
- Per il 2018 Aliquota del 22% rimane invariata - previsto aumento all'24,20% dal 2019, 24,90% dal 2020 e 25% dal 2021.

2)_Interventi di riqualificazione energetica – Comma 3, lett. a)

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

- a. la proroga della detrazione del 65% per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica (comprese le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e schermature solari).
- b. la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, l'acquisto e posa in opera di schermature solari, l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000 e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La detrazione in esame è esclusa se l'efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto.

3)_Proroga “Maxi ammortamento” – Commi 29 e 34

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

4)_Proroga “Iper ammortamento” – Commi da 30 a 33, 35 e 36

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%. Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, il costo è aumentato del 40%.

5)_Credito Imposta Spese di Formazione – Commi da 46 a 56

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d’imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

È esclusa la formazione ordinaria / periodica organizzata dall’impresa per conformarsi:

- a. alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell’ambiente;
- b. ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto fino ad un massimo annuo di € 300.000 per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

6)_Nuovo Bonus “Creatività” – Commi da 57 a 60

In sede di approvazione è stato introdotto il nuovo bonus “creatività”, consistente in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti dalle imprese culturali e creative per sviluppo / produzione / promozione di prodotti e servizi culturali / creativi che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia / Stato UE / SEE con oggetto sociale (esclusivo / prevalente) l’ideazione / creazione / produzione / sviluppo / diffusione conservazione / ricerca / valorizzazione / gestione di prodotti culturali.

7)_Deducibilità Irap Lavoratori Stagionali – Comma 116

Viene riconosciuta per il 2018, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli

artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., **esclusi gli enti non commerciali**) la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, "a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto".

8)_Bonus 80 euro – Comma 132

È confermata la modifica dell'art. 13, comma 1-bis, TUIR, per effetto della quale il c.d. "Bonus 80 Euro" è rivisto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito.

Reddito complessivo = Credito spettante

- a. Non superiore a € 24.600 = € 960;
- b. Superiore a € 24.600 ma non a € 26.600 = € 960 x [(26.600 - reddito complessivo) / 2.000];
- c. Superiore a € 26.600 = zero.

9)_Reddito Figli a carico di età non superiore a 24 Anni – Commi 252 e 253

A seguito dell'integrazione dell'art. 12, comma 2 TUIR, è stato innalzato ad € 4.000 il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico per i figli di età non superiore a 24 anni. Il nuovo limite di reddito decorre dall'1.1.2019.

10)_Società Sportive Dilettantistiche Lucrative – Commi da 353 a 361

È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- a. denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di "*società sportiva dilettantistica lucrativa*";
- b. nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- c. divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- d. obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà (12%), nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

In sede di approvazione, con l'aggiunta del n. 123-quater, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è prevista l'applicazione, a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di carattere sportivo

resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

In sede di approvazione con la modifica della lett. d) del comma 2 dell'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, c.d. "Jobs Act", sono ora escluse dalla riconduzione alla subordinazione, oltre alle prestazioni ai fini istituzionali rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche le prestazioni rese, ai predetti fini, a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative. È inoltre stabilito che le prestazioni di cui alla citata lett. d), individuate dal CONI ex art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 242/99, "costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa". È altresì rivisto il trattamento fiscale applicabile ai compensi derivanti dai contratti di co.co.co. prevedendo che quelli stipulati da:

- a. associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR;
- b. società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50, TUIR.

Inoltre, a decorrere dall'1.1.2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

11)_Limite Esenzione Compensi sportivi dilettanti – Comma 367

È confermato l'aumento da € 7.500 a € **10.000** della soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, **non concorrono alla formazione del reddito**.

12)_Estensione Fatturazione Elettronica – Commi 909 e da 915 a 917

In sede di approvazione viene previsto e confermato che, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, devono emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Sono **esclusi** dal predetto obbligo i **contribuenti minimi / forfetari**.

Il predetto obbligo è **applicabile alle fatture emesse dall'1.7.2018** relativamente alle **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture **stipulato con una Pubblica amministrazione** con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini **della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche** relative a operazioni intercorrenti tra **soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia**, anche **per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti**. Contestualmente **dall'1.1.2019 è abrogato lo spesometro** di cui all'art. 21, DL n. 78/2010.

13)_Modalità di Pagamento delle Retribuzioni – Commi da 910 a 914

In sede di approvazione è previsto **a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere** le retribuzioni **in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga **non** costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

A **decorrere dalla predetta data** la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro / committenti **va corrisposta tramite banca / ufficio postale** utilizzando 1 dei seguenti mezzi:

- a. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b. strumenti di pagamento elettronico;
- c. pagamento in contanti presso lo sportello bancario / postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- d. emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Per impedimento comprovato si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro:

- a. instaurati con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- b. rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

14)_Abrogazione Scheda Carburante – Commi da 920 a 927

In sede di approvazione, a seguito dell'abrogazione del DPR n. 444/97, è disposta la **soppressione dell'utilizzo della scheda carburante** per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame presso gli impianti di distribuzione devono essere **documentati da fattura elettronica**. Con l'introduzione del **nuovo comma 1-bis all'art. 164, TUIR** e l'integrazione della **lett. d) del comma 1 dell'art. 19-bis1, DPR n. 633/72** è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo / detraibilità dell'IVA a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente **effettuati** tramite carte di credito, di debito o prepagate. Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dall'1.7.2018**.

15)_Nuovo Calendario Adempimenti Fiscali – Commi da 932 a 934

In sede di approvazione è stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- a- **Mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7.

Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così “scalettati”:

- 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
 - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
 - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- b- **Mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**.
- c- **Mod. CU** contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- d- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute relative al 2° trimestre / 1° semestre** (in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale) è **fissato al 30.9**.

16)_Errata applicazione Aliquota Iva – Comma 935

In sede di approvazione, a seguito dell'integrazione dell'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/97, è previsto che in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente / prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente / committente, è applicabile la **sanzione da € 250 a € 10.000**. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

17)_Pagamenti Pubblica Amministrazione – Commi da 986 a 989

È confermata la modifica dell'art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, per effetto della quale **dall'1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di **inadempimento la Pubblica amministrazione sospende, per i 60 giorni successivi** (in precedenza 30), **il pagamento** delle somme al beneficiario **fino a concorrenza del debito**.

18)_Sospensione Mod. F24 – Comma 990

È confermato, con l'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, che l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

19)_Rivalutazione Terreni e Partecipazioni – Commi da 997 a 998

In sede di approvazione è riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare alla data dell'1.1.2018**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, **nonché di enti non commerciali** non in regime d'impresa, **il costo d'acquisto** di:

- a. **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- b. **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- a. alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- b. al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8%.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale confronto od approfondimento.

Roma 2 gennaio 2018

Studio Associato Torresi

